

CITTÀ DI SACILE

PIAZZA DEL POPOLO 65 - 33077 SACILE (PN)
C.F. 80001830936 P.IVA 00262850936

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SACILE E LA PARROCCHIA DI S. TIZIANO PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA E DELL'ASILO NIDO INTEGRATO "SACRO CUORE" RESIDENTI NEL COMUNE DI SACILE.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **13**, del mese di **novembre**, presso la sede municipale di Piazza del Popolo, 65 a Sacile (PN)

PREMESSO CHE:

- nel Comune di Sacile sono presenti un asilo nido comunale e quattro scuole dell'infanzia statali;
- le strutture di cui sopra non sono in grado di accogliere tutte le richieste provenienti dall'utenza residente nel territorio comunale;
- molte famiglie, considerata la posizione geografica del Comune di Sacile, si avvalgono del servizio fornito dalla scuola dell'infanzia paritaria e dal nido integrato "Sacro Cuore" collocati nell'adiacente frazione di Francenigo appartenente al comune di Gaiarine (TV);
- il Comune di Sacile intende intervenire economicamente al fine di contenere le rette a carico delle famiglie degli utenti della scuola dell'infanzia paritaria e dell'asilo nido integrato "Sacro Cuore" residenti nel Comune stesso al fine di perseguire finalità di interesse generale per la collettività quali il diritto allo studio e all'istruzione, favorire la frequenza alla scuola materna, lo sviluppo della personalità dei bambini, la loro maturazione ed integrazione civile e culturale;

Richiamati a tal proposito:

- la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- l'articolo 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 che pone a carico dei Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica, tra cui rientrano le iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;
- l'articolo 2, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 in base al quale i Comuni hanno la facoltà di intervenire finanziariamente a sostegno delle scuole materne ed elementari non statali;
- gli articoli 3, comma 6, e 7 dello Statuto comunale;

Rilevato che:

- la Scuola dell'Infanzia "Sacro Cuore" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, protocollo n. 488/5050 del 28.02.2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- la suddetta Scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della

Scuola e che si avvale di personale insegnante in possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia pubblica;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il Comune di Sacile, avente sede legale in Piazza del Popolo n. 65 a Sacile, rappresentato da Daniela R. Bariviera, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 26.03.1977, che interviene in questo atto nella sua qualità di coordinatore dell'area affari generali, in esecuzione della determinazione n. 176 del 02.11.2020, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto ed interesse del Comune di Sacile, C.F. 80001830936, che nel prosieguo verrà chiamato per brevità "Comune",

E

la **Parrocchia di S. Tiziano**, ente gestore della Scuola d'infanzia paritaria con annesso nido integrato "Sacro Cuore", avente sede legale in piazza Damiano Chiesa 1 a Gaiarine (TV), rappresentato da **Don Francesco Salton**, nato a **Conegliano (TV)** il **01.01.1968**, che interviene in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto ed interesse della Parrocchia di S. TIziano, C.F. e P.I. 01969320264, che nel prosieguo verrà chiamato per brevità "Ente gestore";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Finalità e obiettivi.

1. Il Comune intende contribuire al contenimento delle rette a carico delle famiglie degli utenti della scuola dell'infanzia paritaria e dell'asilo nido integrato "Sacro Cuore" residenti nel Comune stesso mediante un contributo indiretto da erogare all'Ente gestore, riconoscendo allo stesso una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico;
2. L'Ente gestore:
    a. si impegna, in quanto scuola paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, a svolgere l'attività scolastica nella piena osservanza delle norme statali e regionali in vigore;
    b. dichiara che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, alla
    fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi;
    c. dichiara altresì che sono osservati i requisiti sulla professionalità del personale docente ed ausiliario, il quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, e ne assicura la formazione e l'aggiornamento permanente;
    d. favorisce e assicura la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico e permanente;
    e. si impegna a costituire gli organismi collegiali di partecipazione;
    f. in funzione del principio di trasparenza assicura la pubblicità del proprio bilancio annuale e dei principali atti di gestione della scuola;
    g. si impegna affinché le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate;
    h. si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri.

Articolo 3 - Rette.

1. Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile onnicomprensiva;
2. L'Ente gestore è autonomo nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini;
3. Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolate sulla base dei dati del bilancio della scuola e, relativamente agli utenti residenti nel Comune, devono tenere conto dell'intervento economico dello stesso.

Articolo 4 – Entità del contributo.

1. Il Comune riconosce un contributo determinato come segue:
    a. contributo annuo pari ad Euro 1.100,00 per ciascun utente residente a Sacile iscritto e regolarmente frequentante per un massimo annuo pari a complessivi Euro 12.000,00;

b. qualora la durata del periodo d'iscrizione del bambino sia inferiore alla durata dell'anno scolastico (undici mesi), il bambino in questione non si conterà come uno ma come N/11, dove N sta a indicare il numero di mesi di iscrizione dell'utente.

2. Il contributo verrà liquidato come segue:
   a. Acconto entro il 31 dicembre;
   b. Saldo a seguito di presentazione del bilancio consuntivo e comunque non oltre 60 giorni.

   Eventuali variazioni nel numero di iscritti intervenute durante l'anno scolastico saranno opportunamente conguagliate in sede di saldo.
3. Il contributo che il Comune erogherà potrà essere utilizzato per le spese di gestione normale, relative al funzionamento della Scuola e può essere cumulabile con altri finanziamenti, sia pubblici che privati.
4. Nel caso di un eventuale avanzo attivo di gestione, il contributo sarà erogato per differenza secondo la seguente formula:

   importo massimo contributo erogabile - avanzo attivo di gestione.

Articolo 5 - Documentazione e bilanci.

L'Ente gestore è tenuto a presentare al Comune entro il 30 novembre, utilizzando l'apposito modello predisposto dallo stesso:

a. il bilancio di previsione;
b. il conto consuntivo (o bilancio di esercizio) riferito all'anno precedente redatto secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore;
c. una scheda informativa contenente:
   - dichiarazione sul possesso dei requisiti;
   - l'elenco dei bambini residenti nel Comune;
   - le modalità di utilizzo del contributo erogato.

Articolo 6 - Durata della convenzione.

oppure

La presente convenzione ha la durata di anni tre anni scolastici a partire dall'anno scolastico 2020/2021. Essa potrà rinnovarsi solamente per un ulteriore periodo di anni tre, previo accordo fra le parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 7 - Spese di contratto.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico dell'Ente gestore.

Sacile **13.11.2020**

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Sacile

CITTA' DI SACILE (PN)

Per la Parrocchia di S. Tiziano

PARROCCHIA S. TIZIANO
Tel. 0434 76002
C.F. 01969320264
31018 FRANCENIGO DI GAIARINE (TV)